

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 68

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena,
Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri

presentata in data 5 agosto 2026

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3 (NORME PER LA
PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E
DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK)

—————

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2017)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente:

“2. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica è vietato l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 500 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, dai seguenti luoghi sensibili:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell'infanzia;
- b) le università;
- c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
- d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
- e) gli ospedali e le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) le strutture ricettive per categorie protette.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2017 è inserito il seguente:

“2 bis. I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.